La contabilizzazione del leasing tra quadro fedele e convenienza fiscale

dei dott. MASSIMILIANO BONACCHI e MASCIA FERRARI

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Definizione e tipologie di leasing. - 3. Modalità di contabilizzazione del leasing finanziario da parte del locatario. - 4. Aspetti fiscali legati alla contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale.

1. Premessa

Le operazioni di **leasing finanziario** sono largamente utilizzate dalle imprese per finanziare l'acquisto di beni strumentali in alternativa ad altre forme di finanziamento.(1)

Da un punto di vista contabile, queste sono rilevate in Italia con il metodo patrimoniale. Tuttavia, tale metodo non riflette la sostanza dell'operazione e crea distorsioni sia dal punto di vista della rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale economica e finanziaria, sia sul calcolo dei principali indici e margini utilizzati per l'analisi del bilancio.

In questo quadro di riferimento, la problematica che si vuole affrontare è quella di esaminare le caratteristiche della contabilizzazione del leasing finanziario nell'ottica del locatario, secondo il metodo finanziario, evidenziando sia gli ostacoli che in Italia ne impediscono l'utilizzo, sia le possibili soluzioni.

A tal fine, pertanto, dopo aver esaminato in dettaglio le diverse tipologie di leasing, si illustrano i due metodi di contabilizzazione del leasing finanziario: quello patrimoniale e quello finanziario, mostrando i relativi impatti sul bilancio d'esercizio sotto il profilo formale e sostanziale.

Segue, infine, un esame delle problematiche fiscali che inducono di fatto le imprese italiane ad utilizzare il metodo patrimoniale, delineandone i limiti anche in conformità ai principi rinvenibili nel disegno di legge delega per la riforma del diritto societario.

2. Definizione e tipologia di leasing

Il leasing è un contratto atipico che, in quanto tale, non trova regolamentazione nell'ordinamento giuridico italiano. Attualmente, nello schema di disegno di legge de-

(1) Si veda Il Sole 24 Ore del: 19 luglio 1999, 23 marzo 2000, 13 settembre 2000, 27 settembre 2000, 5 ottobre 2000, 16 ottobre 2000, 22 febbraio 2001.

lega per la riforma del diritto societario (c.d. progetto di riforma Mirone) è rinvenibile la volontà del legislatore di superare tale carenza normativa ([2]).

Nella relazione a tale schema viene esplicitato l'intento di favorire l'adozione di "comportamenti contabili omogenei e tecnicamente appropriati", integrando il codice civile con apposite regole inerenti il regime di bilancio di strumenti e operazioni finanziarie a carattere innovativo.

A seguito di questa *vacatio legis*, per quanto concerne gli aspetti contabili, si è fatto riferimento in Italia alla dottrina internazionale (IAS) e alla giurisprudenza, non essendovi un principio contabile specifico in materia elaborato dal CNDC.

Sia la prassi internazionale sia la giurisprudenza italiana identificano due diversi tipi di negozi giuridici aventi caratteristiche e funzioni diverse: il **leasing operativo**, assimilato ad un noleggio, senza assunzione dei rischi tipici della proprietà da parte del locatario, e il **leasing finanziario**, finalizzato in prevalenza ad una acquisizione del bene, attraverso una fonte di finanziamento diversa dal credito bancario.

Il principio contabile internazionale, dopo aver fornito una definizione del leasing in generale ([3]), identifica il leasing finanziario come *"un leasing che trasferisce di fatto tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Al termine del contratto la titolarità può essere trasferita o no"*.

Di fatto è una operazione di intermediazione finanziaria che coinvolge tre soggetti e si svolge tramite la stipulazione di due contratti: uno tra il locatore e il fornitore del bene e l'altro tra il locatore e il locatario. Sottostante ad una locazione di beni mobili o immobili specializzati, spesso costruiti *ad hoc* per il locatario, vi è un'operazione di finanziamento a medio/lungo termine. La funzione del contratto, infatti, è quella di fornire al locatario un'alternativa ad altri mezzi di finanziamento facendo si che questi non si privi di disponibilità liquide diversamente impiegabili. La causa del contratto non è riconducibile al godimento del bene, come nel leasing operativo, ma all'esigenza finanziaria connessa all'investimento, tant'è che viene identificato come leasing traslativo, cioè avente i canoni che incorporano parte del prezzo del bene e il prezzo di riscatto inferiore al valore di mercato al termine del contratto ([4]).

Ciò rende estremamente conveniente l'esercizio dell'opzione di acquisto, a conferma della natura traslativa.

Non essendo prevista la possibilità di recesso da parte del locatario, salvo dietro corresponsione del valore attuale dei canoni ancora da pagare e del riscatto, sono trasferiti a questi i rischi e i benefici della proprietà, restando a suo carico manutenzione, riparazione e altri servizi.

Lo IASC fornisce, inoltre, alcuni criteri per la classificazione del leasing come finanziario:

([2]) Infatti, la revisione della disciplina del bilancio di cui all'art. 6 è ispirata a:

"... c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, **delle operazioni di locazione finanziaria** e delle altre operazioni finanziarie".

([3]) Lo IAS 17 definisce il leasing come: "*...un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito.*" Traduzione da Picolli A., GIUSSANI A., (2000), *Principi contabili internazionali IAS 2000*, Il Sole 24 Ore, pag. 305

([4]) Si veda la sentenza n. 1731 della Corte di Cassazione, sez. I, del 22 febbraio 1994.

"a) il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al valore corrente alla data alla quale si può esercitare l'opzione cosicché, all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita; e

d) nel momento iniziale del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al valore corrente del bene locato; e

e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche."

A questi si aggiungono alcune situazioni che, prese singolarmente o congiuntamente, portano a definire tale leasing come finanziario:

"a) se il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

b) utili o perdite derivanti dalla fluttuazione del valore corrente del residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalente alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e

c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato. (5)*"*

Anche il **FAS 13** definisce alcuni criteri per individuare il leasing finanziario; in particolare stabilisce che debba essere soddisfatto almeno uno dei seguenti quattro criteri:

a) il leasing trasferisce la proprietà al locatario al termine del contratto;

b) il leasing contiene un'opzione d'acquisto conveniente al punto da far presumere all'inizio del contratto che tale opzione sarà ragionevolmente esercitata. La convenienza è determinata dal fatto che il prezzo di riscatto è notevolmente inferiore al valore corrente atteso al momento di esercizio dell'opzione (6);

c) la durata del leasing è uguale o maggiore del 75% della vita economica (7) residua del bene alla data di stipulazione del contratto. Tuttavia, se l'inizio della durata del leasing cade entro l'ultimo 25% della vita economica totale del bene, inclusi i primi anni di utilizzo, questo criterio non viene utilizzato per classificare il leasing;

d) il valore attuale dei canoni di leasing, depurati dei costi di mantenimento assicurazione, imposte e costi di gestione finanziaria sostenuti dal locatore, è uguale almeno al 90% del valore del bene al netto di ogni eventuale credito fiscale per l'investimento da parte del locatore. Anche in questo caso, se l'inizio della durata del leasing cade entro l'ultimo 25% della vita economica totale del bene, inclusi i primi anni di utilizzo, questo criterio non viene utilizzato per classificare il leasing.

---

(5) Traduzione da Picolli, GIUSSANI (2000), op.cit., pag. 309.

(6) Si veda FAS 13 par. 5 d)

(7) Secondo il FAS 13 par. 5 g), per vita economica deve intendersi il presumibile restante periodo di tempo in cui il bene potrà essere utilizzato, con normali interventi di riparazione e manutenzione, per lo scopo per il quale viene stipulato il contratto

Il tasso di sconto da usare per il valore attuale dei canoni è pari al minore tra:
- il tasso che all'inizio del leasing il locatario avrebbe sostenuto per un prestito della stessa durata necessario all'acquisto del bene,
- il tasso implicito praticato dal locatore, sempre che il locatario sia in grado di determinarlo.

Dall'esame dei criteri forniti sia dallo IAS 17 sia dal FAS 13 emerge l'importanza data dai principi contabili internazionali e americani alla valutazione dell'effettiva sostanza del contratto e in particolare allo svuotamento della proprietà "formale" rispetto a quella economica ([8]).

Vi è, tuttavia, un diverso orientamento dei FAS rispetto agli IAS, in quanto i principi americani dettano criteri "precisi e quantificati" per la definizione del leasing finanziario, volti a fornire elementi di certezza agli operatori. Infatti, **la presenza di uno solo di essi è condizione necessaria e sufficiente per giungere a tale classificazione**.

Non così invece per gli IAS, che pur rispecchiando nella sostanza quelli americani, si mostrano di più ampio respiro e in un certo senso più flessibili.

La nozione di leasing finanziario è indispensabile, inoltre, per definire, in via residuale, il leasing operativo. Infatti, sia la definizione data dal principio contabile IAS 17 sia quella del FAS 13 considera il leasing operativo qualsiasi leasing differente dal leasing finanziario.

Questa distinzione viene effettuata anche dalla giurisprudenza italiana con una prima sentenza della Cassazione ([9]) a cui ha fatto seguito un'altra sentenza che ha distinto tra leasing di godimento e leasing traslativo ([10]).

Ai fini del presente lavoro, la distinzione tra leasing operativo e finanziario è rilevante, in quanto **comporta differenti riflessi dal punto di vista contabile come conseguenza della diversa causa del negozio giuridico**. La dottrina nazionale e internazionale sono concordi nell'utilizzare, per la contabilizzazione del leasing operativo, il metodo patrimoniale e, per il leasing finanziario, il metodo finanziario.

Nonostante questo comune orientamento dottrinale, in Italia, per la rilevazione del leasing finanziario, si utilizza di fatto il metodo patrimoniale.

([8]) A questo fine in entrambi risulta rilevante il ruolo assegnato al fattore "tempo" inteso come durata del contratto di leasing in relazione alla vita utile del bene. Tale connotato in Italia, tuttavia, non sembra particolarmente significativo, in quanto risulta influenzato dalla norma fiscale antielusiva (cfr. art.67 TUIR) che consente la deducibilità dei canoni da parte del locatario solo se la durata del contratto è almeno pari a 8 anni per i beni immobili e non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito secondo i coefficienti ministeriali, per i beni mobili.

E' noto, infatti, che i contratti di leasing vengono stipulati nel nostro paese anche per fruire del beneficio fiscale di deduzione dei canoni in un lasso temporale che sia il più breve possibile. Ne consegue una durata dei contratti spesso inferiore alla vita economica del bene, pur nel rispetto della norma antielusiva.

Ciò che assume rilievo dunque in Italia, ai fini della qualificazione del leasing come finanziario, non è tanto il fattore tempo, così come identificato dagli IAS e dai FAS, poiché influenzato dai motivi di natura fiscale sopra esposti, quanto piuttosto **la preordinazione del contratto al trasferimento della proprietà, una volta pagati tutti i canoni**.

Una conferma in tal senso è rinvenibile nel principio contabile 17 del CNDC, al paragrafo 9.8, relativo al bilancio consolidato. Questo, infatti, fa riferimento **alla ragionevole certezza che al termine del contratto venga esercitata la facoltà di riscatto**, quale elemento idoneo ad identificare uno svuotamento della proprietà tale da indurre il locatario ad iscrivere i beni acquisiti tramite leasing finanziario tra gli *assets*, come prescritto dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario.

3. Modalità di contabilizzazione del leasing finanziario da parte del locatario

3.1 Il metodo patrimoniale

Esaminando l'aspetto meramente contabile, con riferimento al locatario, il metodo patrimoniale "incide" sul bilancio solo attraverso la rilevazione dei canoni di competenza imputati al conto economico alla voce B) 8): *costi della produzione per godimento di beni di terzi.*

Il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni solo quando vi è il passaggio giuridico della proprietà, ossia al momento del riscatto. Da tale momento il bene inizia ad essere ammortizzato avendo come valore di riferimento il valore di riscatto.

Nel corso del contratto di leasing finanziario le informazioni rilevanti sono rinvenibili nei conti d'ordine, che rappresentano non solo scritture di memoria, ma anche e soprattutto uno strumento informativo, e nella nota integrativa, in cui deve essere riprodotto il quadro economico e patrimoniale quale sarebbe stato se la contabilizzazione fosse avvenuta secondo il metodo finanziario ([11]).

Le scritture contabili previste dal metodo patrimoniale saranno: ([12])

Alla stipula del contratto di leasing finanziario nei conti d'ordine:

Impegni c/canoni di leasing	a	Creditori per leasing *

*** importo dei canoni da pagare + prezzo di riscatto** ([13])

Alla scadenza dei canoni di leasing finanziario:

diversi *Canoni di leasing* *IVA a credito*	a	*Fornitori beni in leasing*
Fornitori beni in leasing	a	*Banca c/c*
Creditori per leasing	a	*Impegni c/canoni di leasing*

(*) Tale sentenza (n. 3023 del 6/5/1986) ha definito il leasing finanziario come un contratto atipico "avente per oggetto la disponibilità di un bene per un periodo di tempo determinato, dietro il corrispettivo di un canone periodico fissato in relazione al recupero del prezzo del bene ed al conseguimento di un utile adeguato e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie nell'ambito di quel periodo di tempo la cui scadenza è caratterizzata dal quasi venir meno dell'utilità economica della cosa utilizzata".

([10]) Si veda la sentenza n. 1731 della Corte di Cassazione, sez. I, del 22 febbraio 1994.

([11]) Si veda, in proposito, BONACCHI M., FERRARI M., (2001) *Quadro fedele per il leasing, bilancio pro-forma e metodo finanziario*. In Amministrazione & Finanza n. 5.

([12]) Si veda anche PISANI M., (2000), *Appunti di contabilità generale ed applicata*, Franco Angeli, MOSCARDINO M., (2000), *Contabilità e casi di studio*, Giappichelli, pag. 190 e segg.

([13]) Si veda il principio contabile n. 22 al punto B.III. c).

Al riscatto dei beni in leasing:

diversi *Macchinari* *IVA a credito*	a	*Fornitori di immobilizzi*	
Creditori per leasing	a	*Impegni c/canoni di leasing*	Prezzo riscatto

In sede di assestamento:

Ammort. macchinari	a	*F. amm. macchinari*

Risulta evidente che vi è una totale distorsione informativa di quella che è la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del locatario rispetto alla rappresentazione in bilancio dell'acquisto dello stesso bene con finanziamento esterno: questa, infatti, è la sostanza dell'operazione riprodotta dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario.

Tale distorsione si sostanzia, dal punto di vista finanziario, in una sottostima degli impegni, con relative implicazioni sugli indici finanziari; dal punto di vista economico, in una sottovalutazione del capitale investito e del reddito operativo, con conseguenti riflessi sugli indici economici ([14]).

Ne discende una mancata rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di cui all'art. 2423 del C. C.

3.2 Il metodo finanziario

La dottrina nazionale (documento n. 11), quella internazionale (IAS 17) e quella americana (FAS 13) sono concordi, circa la metodologia di rilevazione del leasing finanziario, nel far prevalere la sostanza sulla forma del contratto.

Le motivazioni che depongono a favore di un siffatto comportamento sono state ampiamente dibattute negli Stati Uniti vertendo in sostanza sull'identificazione dei fattori che svuotano, in un contratto di leasing, la proprietà del locatore al punto da rilevare il bene tra gli *assets* del locatario.

In particolare, alcuni degli elementi presi in esame, sono stati oltre alla durata (per i contratti che non abbracciavano l'intera vita economica del bene), il rischio di perdita e obsolescenza tecnica a carico del locatario, il sostenimento dei costi di manutenzione, l'automatico acquisto della proprietà da parte di questi al pagamento di tutti i canoni, la somma dei canoni non inferiore al prezzo pagato dal locatore per l'acquisto del bene, nonché la previsione di un prezzo di riscatto irrisorio rispetto al prevedibile valore residuo del bene alla scadenza ([15]).

([14]) Per ulteriori approfondimenti si veda BONACCHI M., FERRARI M. (2001) e GIUNTA F. e BONACCHI M. (2001), *Il leasing in bilancio "cambia" il valore dell'azienda*, in "Amministrazione e Finanza", n. 7.

([15]) Per ulteriori approfondimenti si veda GIULIANI F. M., (1996), *Il leasing nel bilancio*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè

Gli interventi giurisprudenziali italiani hanno anch'essi fatto riferimento ad alcuni di tali elementi per valutare il grado di svuotamento della proprietà formale e per identificare le caratteristiche del leasing traslativo ([16]).

Oltre ai suddetti elementi presi in considerazione dalla dottrina americana e in parte dalla giurisprudenza italiana, che variamente combinati e ponderati possono portare allo svuotamento della proprietà, vi sono ulteriori motivazioni supportate dagli studi di Economia Aziendale che giustificano l'utilizzo del metodo finanziario. Ci si riferisce in particolare, al concetto di "capitale" sia nella sua accezione qualitativa ([17]) sia soprattutto al concetto di "capitale" nella sua accezione quantitativa come "fondo dei valori a disposizione di un'impresa determinati con riferimento a un dato istante" ([18]).

Nel concetto di patrimonio non viene richiamato il concetto di proprietà, ma quello di disponibilità di fatto del bene. Secondo tale principio dunque, i beni che sono a disposizione di fatto per il conseguimento degli scopi aziendali e che non possono essere distolti senza consenso, quali appunto quelli ricevuti in forza di un contratto di leasing finanziario, possono considerarsi elementi attivi del patrimonio, pur non essendo di proprietà ([19]).

Il **metodo finanziario** di contabilizzazione del leasing consente di trasporre nel bilancio d'esercizio il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, prevede la rilevazione dei beni in leasing nella contabilità del locatario tra le immobilizzazioni, con contestuale accensione di un debito nei confronti del locatore.

Il **valore da iscrivere nello stato patrimoniale del locatario**, secondo lo IAS 17, deve essere, all'inizio del leasing, il minore tra:

- il valore corrente del bene locato e
- il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, attualizzati al tasso di interesse implicito del leasing ([20]).

Similmente, il FAS 13 prescrive che i locatari debbano rilevare i leasing finanziari come attività e passività all'inizio del contratto, per un ammontare pari al minore tra:

([16]) Così, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1731, sez. I, del 22 febbraio 1994:

"A) il bene oggetto del contratto sia di natura tale da consentire ab origine la previsione della persistenza di una capacità di fornire utilità, e comunque un valore di mercato, per entità apprezzabilmente superiore al marginale prezzo di opzione. ....

B) La durata del contratto (e, quindi, la durata della concessione in uso, ancora coincidente temporalmente con l'ammortamento del finanziamento) non coincida più con la durata prevedibile della consumazione economica del bene, ma sia sensibilmente più breve di essa."

([17]) "il concetto di capitale come fondo di valore non è soltanto quantitativo...è un concetto qualitativo-quantitativo, ...". La "...classificazione qualitativa dei valori rispetto alla natura dei beni o dei servizi cui si riferiscono ha la sua importanza per vari scopi...consente di giudicare .....il diverso grado di disponibilità degli investimenti". Si veda DE DOMINICIS U., (1969), *Lezioni di ragioneria generale*, vol. III, Azzoguidi, Bologna, p. 65; Onida P., (1965), *Economia d'azienda*, UTET, Torino.

([18]) Zappa G., (1957), *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Vol. I Giuffrè, Milano, pag. 453. Si veda anche: AMODEO D., (1983), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, pag. 80 e segg., MOSCARDINO M., (1998), *Capitale e reddito*, ISEDI, pag. 83 e segg.

([19]) Si veda, in proposito, BANDETTINI A. (1999), *Il Bilancio di esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali*, Padova, CEDAM, pag. 125-126 e 152; RIVA P. (2000), *I conti d'ordine nelle società di leasing locatarie*, in TRAVELLA D. (a cura di) *I conti d'ordine nel bilancio d'esercizio*, Milano, Egea, pag. 206 e segg.

([20]) Si veda lo IAS 17 paragrafo 12.

- il valore iniziale di mercato del bene e
- il valore attuale dei canoni di leasing depurati dei costi di mantenimento, assicurazione, imposte e costi di gestione finanziaria sostenuti dal locatore. Se tali costi non sono determinabili dal contratto devono essere stimati [21].

Per quanto concerne i bilanci italiani, si ritiene condivisibile la posizione della dottrina che sostiene che il valore da iscrivere nel bilancio del locatario sia da ricondurre al principio del costo di cui all'art. 2426 primo c. n. 1). Ne consegue che:

valore da iscrivere = canoni + prezzo di riscatto + oneri accessori oneri finanziari (su canoni e prezzo di riscatto) [22]

Per la determinazione del tasso di attualizzazione si fa riferimento al tasso di interesse implicito, se determinabile, o in mancanza, al tasso marginale di finanziamento del locatario, come previsto dallo IAS 17 par. 12, in linea con il FAS 13.

Nello scorporo della componente finanziaria ancora una volta i due principi contabili sono concordi nel ripartire i costi finanziari lungo la durata del leasing, in modo tale da ottenere un tasso d'interesse costante sulla passività residua [23].

A tale riguardo, il Ministero delle Finanze, pur non avendo ancora espressamente ammesso la possibilità di contabilizzare il leasing secondo il metodo in questione, ha riconosciuto nel D. Lgs. n. 446/97 (e successive modifiche ed integrazioni), introduttivo dell'IRAP, l'esistenza di una duplice componente nel canone di locazione finanziaria: una riferita ad una quota capitale ed una di natura finanziaria, quest'ultima riconosciuta indeducibile ai fini dell'imposta in oggetto.Tuttavia, quanto stabilito dal Ministero per lo scorporo della componente finanziaria non è in linea con quanto previsto dai due principi di cui sopra, poiché la norma di natura fiscale non porta ad avere un tasso d'interesse costante sulla passività residua, ma ad una quota costante di interessi passivi in termini assoluti su tutta la durata del contratto [24].

Per quanto concerne l'ammortamento, in presenza di opzione di acquisto pare corretto prendere a riferimento la durata di utilizzo del bene, indipendentemente dalla durata del contratto di leasing, se quest'ultima è minore della prima, poiché il locatario continuerà ad utilizzare il bene anche dopo il riscatto.

---

(21) Il tasso di sconto per l'attualizzazione dei canoni è determinato come esposto al punto d) del paragrafo 2.

(22) Ossia: **valore da iscrivere = canoni attualizzati + prezzo di riscatto attualizzato + oneri accessori**

(23) Si veda IAS 17 par. 17 e FAS 13 par. 12

(24) Il Ministero infatti, ha stabilito che il calcolo forfetario della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria si effettua sottraendo dall'ammontare dei canoni di competenza del periodo d'imposta il risultato del rapporto: costo sostenuto dalla società concedente x numero dei giorni del periodo d'imposta/numero dei giorni di durata complessiva del contratto. In tale calcolo il costo sostenuto dall'impresa concedente è al netto del prezzo di riscatto e in caso di canoni di locazione finanziaria con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai soli effetti della disciplina in parola, sia l'importo dei canoni di periodo, sia il costo del bene per il soggetto concedente devono essere assunti al netto dell'Iva. Si veda Circ. Min. Fin. 263/E del 12/11/1998.

3.2.1 *Rilevazioni contabili secondo il metodo finanziario*

La contabilizzazione secondo il metodo finanziario di un contratto di leasing finanziario nel bilancio del locatario prevede dunque le seguenti scritture:

Stipulazione del contratto:

Impianti in leasing	a	*Debiti v/società di leasing* *

*** canoni + prezzo di riscatto + oneri accessori – oneri finanziari,** ovvero **canoni attualizzati + prezzo di riscatto attualizzato + oneri accessori**

Liquidazione periodica dei canoni di leasing finanziario:

Diversi *Debiti v/società di leasing* *Interessi passivi su leasing* *IVA a credito*	a	*Banca c/c*

Ammortamento dell'impianto:

Ammortamento impianti in leasing	a	*Fondo Amm. Impianti In leasing*

Riscatto dei beni in leasing:

Il riscatto del bene, al termine del contratto di leasing, non comporta una specifica scrittura, diversa da quella prevista al momento della liquidazione periodica dei canoni leasing, in quanto il riscatto, nell'ottica finanziaria, costituisce l'ultima rata di rimborso del prestito.

Pertanto, si avrà:

Diversi *Debiti v/società di leasing* *Interessi passivi su leasing* *IVA a credito*	a	*Banca c/c*

Pur in mancanza di un principio contabile italiano *ad hoc* per il leasing, si trovano tracce favorevoli alla contabilizzazione secondo il metodo finanziario sia nel principio contabile n. 11 "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati", sia nel principio contabile n. 22 relativo ai conti d'ordine, sia, infine, nel principio contabile n. 17 relativo al Bilancio consolidato.

Il primo prevede, infatti, il rispetto del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e il leasing finanziario rilevato con il metodo patrimoniale è tra le operazioni elencate come non rispettose del principio in questione ([25]).

Il secondo ribadisce la necessità di rilevare tale operazione con il metodo finanziario ([26]).

Il principio contabile n. 17 di nuovo sottolinea la necessità di utilizzare, nel bilancio del locatario, il metodo finanziario ai fini della contabilizzazione del leasing finanziario, data la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato ([27]).

Nonostante il riconoscimento da parte dei suddetti principi contabili che tale metodo costituisca lo strumento per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di cui all'art. 2423 del C.C., in Italia, come si è visto, si utilizza per la contabilizzazione del leasing finanziario il metodo patrimoniale che prevede una prevalenza della forma sulla sostanza ([28]).

L'uso invalso di tale metodo si basa sia su ragioni di natura civilistica, sia su motivazioni fiscali ([29]).

Relativamente alle prime, si fa riferimento al binomio iscrivibilità-espropriabilità, secondo cui sono iscrivibili solo quei beni per i quali esiste un titolo di proprietà e che pertanto costituiscono garanzia per i creditori, ai fini di un loro eventuale procedimento di espropriazione. Sostenere che dal punto di vista giuridico i beni possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in funzione della loro espropriabilità risulta molto riduttivo in quanto vi sono elementi, quali ad esempio i costi di impianto e di ampliamento, che non sono espropriabili, ma vengono iscritti poiché capaci di produrre utilità nei futuri esercizi. Presupposto per l'iscrivibilità di tali voci è invece l'autonoma valutabilità ([30]).

I fondamenti di natura civilistica sono dunque superabili, nonostante l'ancoraggio ad una prassi consolidata. Il problema risiede invece nelle norme di natura fiscale.

([25]) Si veda, TERZANI S., (1995), *Introduzione al bilancio d'esercizio* (V ed.), CEDAM; CARAMEL R., Coopers & Lybrand, (1996), *Il bilancio delle imprese, Milano*, Il Sole 24 Ore, pag.133 e segg.; GIUNTA F., (2000), *Dispense del corso di Ragioneria Generale ed Applicata*, Quaderno 1, Lezione1, disponibili su <www.cce.unifi.it/dsa/giunta>.

([26]) "B.III. c) Nel caso di stipulazione di un contratto di leasing finanziario, qualora l'impresa utilizzatrice adotti il cosiddetto criterio patrimoniale di rilevazione, si dovrà indicare, nei conti d'ordine agli impegni, l'importo dei canoni ancora da pagare oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene. Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, peraltro, sarebbe più corretto attenersi al criterio finanziario: in tale ipotesi nessuna iscrizione dovrebbe essere effettuata nei conti d'ordine."

([27]) Si veda il principio contabile n. 17 par. 9.8.

(28) Il principio contabile n. 17 par. 9.8, infatti, dopo aver prescritto la contabilizzazione del leasing finanziario secondo quando previsto dallo IAS 17 (metodo finanziario), consapevole dell'utilizzo del metodo patrimoniale in Italia, aggiunge: "In via subordinata e transitoria, in attesa che il legislatore disciplini il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria, e tenuto conto delle prassi sinora invalse nel nostro paese, è consentito che il leasing finanziario sia rilevato nel bilancio consolidato come leasing operativo a condizione però che nella nota integrativa siano illustrati e quantificati tutti gli effetti che si sarebbero prodotti sulle diverse voci del bilancio qualora si fosse adottato il metodo finanziario".

([29]) Per una analisi dei motivi che inducono all'utilizzo di tale metodo si veda: BANDETTINI A. (1999), op. cit., pag. 154 e segg.

([30]) Si veda CARAMEL R. Coopers & Lybrand, (1996), *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24 Ore, pag.133 e segg.

4. Aspetti fiscali legati alla contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale

L'utilizzo del metodo patrimoniale trova dunque in Italia la propria giustificazione essenzialmente in motivi di ordine fiscale che rappresentano nella sostanza il vero ostacolo all'utilizzo del metodo finanziario. Il leasing sia nell'ottica del locatore sia in quella del locatario viene trattato dal legislatore fiscale all'art. 67 del Tuir c. 8. Dalla lettura di tale articolo si evince che le quote di ammortamento da parte del locatore (società di leasing) sono deducibili in funzione di un piano di ammortamento finanziario, mentre dal punto di vista del **locatario** (utilizzatore) la ratio della norma è essenzialmente di natura antielusiva, volta ad evitare la stipulazione di contratti di leasing di breve durata con conseguente deduzione dei canoni in un lasso temporale estremamente ridotto. Inoltre, sempre nell'ottica del locatario, stante la letteralità della norma si è portati a ritenere deducibili come costi di competenza solo i canoni. Infatti il comma 8 dell'articolo in questione, recita: "...la deduzione dei **canoni** da parte dell'impresa utilizzatrice...". Non viene specificato espressamente che il locatario possa dedurre, in alternativa ai canoni, **quote di ammortamento** lungo la vita utile del bene e **oneri finanziari,** così come però, non viene specificato che le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria siano deducibili esclusivamente da parte del concedente. Vi sono, infatti, altre ipotesi in cui il legislatore fiscale riconosce la deducibilità delle stesse in capo a soggetti non proprietari dal punto di vista giuridico: in particolare, l'usufruttuario e l'affittuario ([31]).

Già nella relazione al progetto di testo unico sottoposta nel 1986 alla commissione bicamerale fu sottolineato che era necessaria una disciplina *ad hoc* per il leasing che recepisse l'effettivo contenuto economico del contratto e delle implicazioni contabili che da questo scaturivano. Ciò in quanto si andava a violare il criterio della competenza, dato che il locatario contabilizza canoni formati da una quota capitale e una quota di interessi finanziari che non sono correlati né ai ricavi prodotti e alla conseguente redditività, né all'utilizzo del bene. Rispetterebbe invece questa correlazione la quota di ammortamento del bene che rappresenta (anche se in via congetturale) il costo del bene ripartito in funzione della propria vita utile ([32]).

Se di giustificazione fiscale si tratta per l'utilizzo del metodo patrimoniale, sembra che **la motivazione in tal senso non risieda esclusivamente nell'art. 67 c. 8 del Tuir, quanto nel combinato disposto di detto articolo con l'art. 75 c. 4 dello stesso**

([31]) Così il c. 9 dell'art. 67 del Tuir: "Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario".

([32]) L'osservazione critica della Commissione bicamerale fu infatti: "se l'impresa locataria riceve, in verità, un finanziamento dall'impresa locatrice, per lo sfruttamento economico – sostanzialmente definitivo – del bene, quest'ultimo entra, in guisa radicale e prospetticamente definitiva, nel ciclo produttivo del conduttore; di talché non si ravvisano le ragioni di "competenza economica", né di "rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo" dell'impresa locataria, attribuendo a quest'ultima la deduzione dei canoni, *sic et simpliciter*, come in una comune locazione di breve durata e/o priva dell'opzione d'acquisto. Non si ravvisano le anzidette ragioni, giacché il vero onere economico è la componente d'interessi, insita nei canoni, cui si aggiunge l'invecchiamento del bene, parametrato alle modalità e intensità del relativo sfruttamento, originativo (fra l'altro) di componenti positive di reddito."

Testo Unico. Quest'ultimo, infatti, richiede al fine della deduzione dei componenti negativi di reddito la loro imputazione al conto economico di competenza, salvo quelli deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto economico di precedenti esercizi in conformità a norme che ne consentono il rinvio.

Si ripropone anche in questo caso il tema della dipendenza rovesciata (33) già ampiamente discusso in dottrina il cui fondamento è rinvenibile nel subordinare il riconoscimento fiscale di tali componenti negativi alla loro imputazione a conto economico. Il tema ha avuto una trattazione da parte del Ministero delle Finanze solo parziale, ossia per componenti specifici quali ad esempio gli ammortamenti anticipati, riconosciuti deducibili indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico per effetto di disposizioni di legge. Per la fattispecie in questione non vi è stata una pronuncia specifica da parte del Ministero, quindi i canoni di leasing non rientrano tra quei componenti che "pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge".

Sarebbe pertanto necessario un intervento ministeriale volto a riconoscere il metodo finanziario con relativa deducibilità dell'ammortamento da parte del locatario, così come avviene per l'affitto d'azienda, considerato anche che la giurisprudenza (34) e la dottrina hanno più volte assimilato il contratto di leasing ad una vendita con riserva di proprietà (35); ciò implicherebbe ai fini fiscali effetti immediati di traslazione della proprietà con quanto ne consegue in termini di ammortamento.

In mancanza di tale intervento, sarebbe almeno auspicabile che al locatario che adottasse il metodo finanziario e procedesse in sede di dichiarazione dei redditi ad effettuare una variazione in aumento dell'ammortamento e degli interessi passivi con contestuale variazione in diminuzione del canone di leasing, fosse riconosciuta la possibilità di effettuare tali variazioni, indipendentemente dall'imputazione dei canoni a conto economico. Questi, altrimenti, correrebbe il rischio di un mancato riconoscimento fiscale di tali componenti negativi, poiché non imputati a conto economico (36).

Tale orientamento risulterebbe, inoltre, coerente con le linee della riforma del diritto societario della Commissione Mirone da cui traspare una volontà di rimuovere le interferenze fiscali nel bilancio civilistico attraverso l'eliminazione del 2° c. dell'art. 2426 del C. C. ed una modifica dell'art. 75 c. 4 del Tuir, affinché quest'ultimo non costituisca ostacolo alla deducibilità di costi (37).

---

(33) Si veda: Giunta F., (2000), op. cit.; LENOCI F.-DABBENE F., (2000), *Il trattamento delle imposte in bilancio*, Il Sole 24 Ore, pag. 91 e segg.

(34) Sentenza della Corte di Cassazione n. 1731, sez. I, del 22 febbraio 1994.

Si veda inoltre MIRABELLI G., (1974), *Il leasing ed il diritto italiano*, in Banca borsa titoli di credito, I; FERRARINI G., (1977), *La locazione finanziaria*, Giuffrè; DE NOVA, (1982), *Il contratto di leasing*, Giuffrè.

(35) Così si esprime autorevole dottrina in materia: "La natura obbligatoria della vendita in esame vale solo agli effetti civilistici considerato che, ai fini fiscali la vendita stessa è produttiva di effetti immediati, unitamente alla locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti". LEO M. - MONACCHI F. - SCHIAVO M., (1999), *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, pag. 1130.

(36) CARAMEL R., Coopers & Lybrand, (1996), *op. cit.*, pag. 132

(37) Si veda BONGIOVANNI M., (2000) *La riforma del diritto societario e le nuove misure per il bilancio*, in Pratica contabile n. 6

La contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale non sembra dunque coerente con il principio di veridicità e correttezza, quale traduzione del quadro fedele della IV Direttiva, ma costituisce una rappresentazione contabile suffragata solamente da motivi di ordine fiscale.

E' noto che i fini del legislatore fiscale sono diversi da quelli del legislatore civilistico e da quelli del locatario in termini di comunicazione nei confronti dei terzi potenziali investitori, interessati questi ultimi ad avere una rappresentazione della realtà dal punto di vista sostanziale. A ciò si aggiunge il fatto che la contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale ostacola la comparazione dei bilanci in un contesto internazionale di mercati globali ([38]), dove da tempo si auspica un'armonizzazione contabile volta al raggiungimento di una maggior intellegibilità dei bilanci. In risposta a tale esigenza, vi è già stato un primo intervento normativo con il D. Lgs. 58/1998 (c.d. legge Draghi), dove all'art. 117 si dà la possibilità alle società contemporaneamente quotate in un qualunque mercato regolamentato dell'Unione europea e in un mercato esterno (c.d. *global players*) di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, purché tali principi siano accettati nei mercati extracomunitari.

Tale esigenza di omogeneità e di parità informativa non è, tuttavia, esclusivamente dei *global players*, ma anche di altre società quotate, tant'è che all'art. 6 punto d) dello schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario si prevede la possibilità di stabilire le condizioni in base alle quali anche altre società diverse dai *global players* potrebbero utilizzare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato, tenuto conto della loro vocazione internazionale e del loro carattere finanziario per la presenza sui mercati finanziari in qualità di emittenti.

Questi due interventi, di cui il primo contenuto in una norma vigente e il secondo in un progetto di riforma, sono comunque entrambi riferiti alla redazione del bilancio consolidato che non ha implicazioni fiscali, almeno in Italia.

La necessità di un intervento legislativo nel nostro paese ha dunque una duplice valenza: quella di disciplinare dal punto di vista civilistico una fattispecie contrattuale ampiamente diffusa e quella di eliminare le interferenze fiscali nella redazione del bilancio, onde evitare effetti distorsivi sulla rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria e conseguentemente sull'analisi di bilancio.*

MASSIMILIANO BONACCHI
MASCIA FERRARI
Dottorandi di ricerca
in Programmazione e controllo

Università degli Studi di Firenze

([38]) TERZANI S., (1996), *Le comparazioni di bilancio* (II ed.), CEDAM

* Il presente lavoro pur essendo frutto di una comune attività di ricerca è da attribuirsi come segue: paragrafi 2 e 4 Mascia Ferrari, le restanti parti Massimiliano Bonacchi.